ACCORDO COLLETTIVO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Addì, 20 ottobre 2014, in Arenzano, tra Coop Liguria scc, Divisione Ipermercati, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Berardini, assistito dal responsabile delle politiche del personale, Maurizio Fasce, dal responsabile organizzativo della rete di vendita, Giovanni Clavarino, dai manager delle risorse operative Andrea Mantero e Luca Olivieri *per una Parte*

E dalle RSU ed RSA degli ipermercati liguri, assistite dalle segreterie Regionali e Territoriali liguri delle ooss di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL *per l'altra Parte*

Premesso che in data 1.7.2014 si è estinto l'Accordo Integrativo Aziendale 1.7.2007 – 30.6.2011, firmato in Arenzano il 9.4.2009, e che in data odierna è stato stipulato un nuovo Accordo Integrativo Aziendale nel quale il trattamento economico del lavoro domenicale applicato negli ipermercati di Coop Liguria è stato riformato, le Parti, al fine di mantenere complessivamente i livelli di reddito già acquisiti dal personale in forza, hanno stipulato il presente

ACCORDO COLLETTIVO:

1) Al solo personale in forza alla Divisione Ipermercati in data 30 giugno 2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato verranno riconosciute le seguenti due condizioni di miglior favore per la compensazione del lavoro domenicale già previste dall'Accordo Integrativo Aziendale 1.7.2007 – 30.6.2011, con la progressività prevista dallo stesso accordo e dagli altri accordi in pari data vigenti e ad esso correlati:
 a) Le prestazioni domenicali saranno compensate con le modalità e le maggiorazioni economiche di cui agli articoli 22.11, 22. 12 e 22.13 dell'Accordo Integrativo Aziendale 1.7.2007 – 30.6.2011, allegati al presente accordo e da intendersi interamente ritrascritti;
 b) Il 'bonus natalizio' di cui all'art. 22.14 dell'Accordo Integrativo Aziendale 1.7.2007 – 30.6.2011, allegato al presente accordo e da intendersi interamente ritrascritto, verrà erogato congiuntamente al premio variabile annuale, in funzione del relativo parametro complessivo di presenza individuale. Le parti concordano che tale parametro utile al raggiungimento dei programmi di miglioramento correlati ad erogazioni di natura variabile, non automatica né predeterminabile, rappresenta un concreto indicatore quantitativo di riferimento per l'incremento della produttività del lavoro denominata "retribuzione di produttività" ai sensi e per gli effetti del DPCM del 22 gennaio 2013, consentendo quindi l'applicazione del regime fiscale agevolato ivi previsto all'erogazione 'bonus natalizio' come sopra stabilita. Tale agevolazione può essere applicata secondo le caratteristiche previste dall'attuale quadro normativo e dalle sue modifiche nell'ambito della compatibilità degli istituti contrattuali suddetti con i requisiti richiesti dalla legislazione per la fruizione del regime fiscale agevolato. Le parti si impegnano inoltre ad apportare in futuro le modifiche che in tal senso si rendessero necessarie per effetto di nuove normative.

2) Quanto alla progressività di maturazione ed alle eccezioni previste, il punto 2.1 dell'accordo di stabilizzazione in data 10.12.2008 ed il punto 3 dell'accordo di avvio Ipercoop Albenga del 16.4.2010,

allegati al presente accordo, sono da intendersi ritrascritto ai soli fini dell'individuazione degli aventi diritto alla data del 30 giugno 2014.

3) La data prevista nel punto 3 del sopra richiamato accordo di avvio Ipercoop Albenga, relativamente al bonus ed al variabile domenicale, con la stipula del presente accordo viene anticipata al 1° novembre 2014.

L. A. & S.

All. to 1: artt. 22. 11, 22. 12 e 22. 13 AIA 1. 7. 2007 – 30. 6. 2011;

All. to 2: art. 22. 14 AIA 1. 7. 2007 – 30. 6. 2011;

All. to 3: punto 2. 1 Accordo Stabilizzazione in data 10. 12. 2008

All. to 4: art. 3 Accordo di avvio Ipercoop Albenga 16. 4. 2010

ALLEGATO 1)

PUNTI 22. 11, 22. 12 E 22. 13 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DELL'AREA CONTRATTUALE IPERMERCATI 1. 7. 2007 – 30. 6. 2011

22. 11. Riconoscendo una maggiore penosità del lavoro domenicale, le ore prestate di domenica verranno retribuite con le seguenti maggiorazioni:

a) per l'"organico costante", con le eccezioni di cui all'art. 2. 1 dell'accordo di stabilizzazione firmato in Genova il 10. 12. 2008 ed allegato al presente A. I. A. (all. 5), le ore di orario normale prestate di domenica verranno retribuite con la sola maggiorazione del 55 (cinquantacinque) per cento calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 168 del C. C. N. L. ;

b) sempre per l'"organico costante" con le eccezioni di cui all'art. 2. 1 dell'accordo di stabilizzazione firmato in Genova il 10. 12. 2008 ed allegato al presente A. I. A. (all. 5), le ore straordinarie e/o supplementari (diurne e notturne) prestate di domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui all'art. 169 del C. C. N. L. e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 168 del C. C. N. L. :

- del 55 (cinquantacinque) per cento per i lavoratori a tempo pieno;
- del 70 (settanta) per cento per i lavoratori a tempo parziale;

c) per tutti gli altri lavoratori, inclusi quelli assunti in forza dell'accordo di stabilizzazione firmato in Genova il 10. 12. 2008 ed allegato al presente A. I. A. (all. 5), le ore a qualunque titolo prestate di domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui all'art. 169 del C. C. N. L. e con le seguenti maggiorazioni calcolate sulla retribuzione di cui all'art. 168 del C. C. N. L. :

- del 35 (trentacinque) per cento per le ore di lavoro normale, diurno e notturno, e straordinario diurno;
- del 55 (cinquantacinque) per cento per le ore di lavoro straordinario notturno.

22. 12. Le Parti si danno reciprocamente atto che le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro né con altre maggiorazioni vigenti ed emanate in sede contrattuale.

22. 13. Qualora una festività nazionale coincida con una domenica, le ore di lavoro a qualunque titolo richieste verranno retribuite come lavoro straordinario con le seguenti maggiorazioni:

- dell'80 (ottanta) per cento per l'"organico costante" con le eccezioni di cui all'art. 2. 1 dell'accordo di stabilizzazione firmato in Genova il 10. 12. 2008 ed allegato al presente A. I. A. (all. 5), .
- del 55 (cinquantacinque) per cento per il restante personale, incluso quello assunto in forza dell'accordo di stabilizzazione firmato in Genova il 10. 12. 2008 ed allegato al presente A. I. A. (all. 5). .

ALLEGATO 2)

PUNTO 22. 14 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DELL'AREA CONTRATTUALE IPERMERCATI 1. 7. 2007 – 30. 6. 2011

22. 14. Al singolo lavoratore che avrà effettuato più di tre prestazioni lavorative domenicali tra l'ultima domenica (compresa) del mese di novembre e la prima domenica (compresa) del successivo mese di gennaio ("Periodo Natalizio"), verrà riconosciuta la seguente indennità "una tantum" per ciascuna delle prestazioni domenicali eccedenti le tre sopra citate ed effettuate nello stesso "Periodo natalizio": Euro 46, 48 (quarantaseivirgolaquarantotto) lordi per l'"organico costante" con le eccezioni di cui all'art. 2. 1 dell'accordo di stabilizzazione firmato in Genova il 10. 12. 2008 ed allegato al presente A. I. A. (all. 5), . Euro 25, 82 (venticinquevirgolaottantadue) lordi per il restante personale, incluso quello assunto in forza dell'accordo di stabilizzazione firmato in Genova il 10. 12. 2008 ed allegato al presente A. I. A. (all. 5), e con esclusione delle assunzioni effettuate ai sensi degli art. 16. 2 e 17. 7. del presente accordo integrativo (c. d. "Part-Time a 8 ore" per studenti e lavoratori già impiegati con altro datore di lavoro).

ALLEGATO 3

PUNTO 2. 1 DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE del 10. 12. 2008

2. 1 A tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato o con rapporto di apprendistato, non verrà corrisposto alcun trattamento economico e normativo riservato e direttamente o indirettamente riconducibile al c. d. "organico costante" dagli artt. : 22. 11 e 22. 13 (maggiorazioni domenicale), 22. 14 (bonus natalizi) e 29 (salario variabile) dell'Accordo Integrativo Aziendale in applicazione, prima che siano trascorsi quattro esercizi di bilancio annuali completi dalla data di assunzione;

ALLEGATO 4

ART. 3 DELL'ACCORDO DI AVVIO IPERCOOP ALBENGA del 16. 4. 2010

L'applicazione delle norme dell'Accordo Integrativo aziendale d'Area Ipermercati di Coop Liguria che determinano elementi di rigidità e di costo aggiuntivi a quanto previsto dal C. C. N. L. , viene differita al 1° gennaio successivo al raggiungimento di almeno quattro esercizi di bilancio annuali completi dall'apertura dell'ipermercato. (…)